

Le norme del Tuel non sono soggette alle limitazioni della legge 241/90

P.a., una casa di vetro

L'accesso trova limiti solo nella privacy



Il diritto di accesso agli atti, esercitato da un cittadino-elettore, può essere richiesto per atti concernenti le posizioni organizzative, le schede di valutazione, la relazione metodologica sull'attività di valutazione, la relazione del Nucleo di valutazione e le indennità corrisposte per ciascuna posizione organizzativa di un ente locale?

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 267/00, che disciplina il diritto di accesso e informazione, dispone che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, rafforzando il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa locale per il cittadino-elettore.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, tale norma non intende, comunque, radicare in capo a quest'ultimo un interesse generico alla legittimità dell'azione amministrativa attraverso un controllo generalizzato degli atti, che soggiacerebbe alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90.

Invero la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha precisato, che ai sensi del richiamato disposto normativo è consentito al cittadino residente di accedere agli

atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi.

Al fine di una completa disamina della problematica occorre tenere conto delle vigenti disposizioni che impongono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come dettate in particolare dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevedono, tra l'altro, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati.

Pertanto, la specifica norma sull'accesso agli atti degli enti locali, contenuta nel decreto legislativo n. 267/00, non è soggetta alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione.

A supporto di tale orientamento soccorre la decisione del 17 gennaio 2013 resa dalla Commissione per l'ac-

cesso ai documenti amministrativi, secondo la quale le disposizioni di cui alla legge n. 241/90 recedono di fronte alla norma di cui all'art. 10 del Tuel che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alla disciplina generale.

Il diritto di accesso, tuttavia, ha sempre trovato un contemperamento con le esigenze di tutela dei dati personali anche secondo quanto ritenuto dal Garante per la protezione dei dati personali che, in materia di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico afferma il diritto delle organizzazioni sindacali di conoscere i dati attinenti alla prestazione lavorativa, primariamente in forma aggregata. Analoga limitazione, si ritiene, debba porsi nei confronti del cittadino che chiede di accedere ai dati relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti comunali.

Assume, pertanto, specifico rilievo il comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dall'art. 14 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale ha, tra l'altro, stabilito che «le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili

dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)».

Ciò posto, tale completa apertura in ordine alla pubblicità delle prestazioni rese dai dipendenti è riferibile a quegli atti adottati dall'entrata in vigore dell'art. 14 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, fermo restando il diritto all'accesso a tutti gli altri provvedimenti dell'amministrazione non classificati come «segreti» o contenenti dati sensibili, che potranno essere consegnati ai richiedenti sulla base e con le modalità dettate dalle specifiche norme regolamentari di cui gli enti sono tenuti a dotarsi.

**LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA
DEL DIPARTIMENTO AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

